

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA

1) NATURA DEL CONTRATTO

Il presente negozio giuridico deve intendersi come vendita di beni mobili ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1470 e ss. Cod. Civ.

In particolare per la vendita deve intendersi effettuata con riserva della proprietà ai sensi e per gli effetti di cui art. 1523 e ss. Cod. Civ.

Il Luogo del presente contratto deve intendersi Ravenna

2) PARTI CONTRAENTI

Grenade Trading & Service srl verrà eseguito per brevità indicata come la "venditrice" mentre la persona, sia fisica che giuridica alla quale la presente proposta è rivolta verrà di seguito per brevità indicata come il "compratore".

3) EFFICACIA DEL PRESENTE CONTRATTO

La presente proposta è vincolante per il compratore sin dal momento della sua sottoscrizione, mentre rimane subordinata alla accettazione della parte venditrice. L'accettazione si intenderà prestata, a discrezione insindacabile della venditrice, alternativamente e/o cumulativamente o con apposita conferma senza necessità di particolari formalità, oppure mediante la consegna della merce, oppure con l'emissione della fattura.

4) RISERVA DI PROPRIETÀ

Il compratore acquista la proprietà dei beni con il pagamento integrale del bene (se in un'unica soluzione) oppure dell'ultima parte di esso se frazionato o rateizzato. Il compratore assume i rischi sin dal momento della consegna dei beni. Il compratore si impegna a non alienare (a qualunque titolo, sia esso anche gratuito), cedere in locazione e/o comodato e/o uso costituire pegni e/o garanzie, fidejussioni sui beni, nonchè a non asportarli dal luogo della consegna senza il preavviso della venditrice. Detto consenso dovrà risultare per iscritto. Si impegna altresì a segnalare immediatamente alla venditrice ogni atto di sequestro, esecuzioni mobiliari, pignoramento (anche presso terzi) ed in genere tutte le attività di istanze di terzi che dovrebbero colpire i beni i quali costituiscono l'oggetto del presente contratto. Al fine di tutelare i beni acquisiti (ma ancora di proprietà della venditrice), mediante la sottoscrizione della presente proposta, ed entro il termine essenziale e perentorio di giorni 30 (trenta) da tale momento, il compratore si obbliga a stipulare una assicurazione contro il furto, l'incendio, ed altre forme di eventi dannosi che dovessero affievire i beni dell'oggetto del presente contratto. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore, in parziale deroga di cui all'art. 1526 Cod. la venditrice potrà trattenere tutti gli importi (rete o pagamenti parziali e/o frazionati) riscossi sino a tale momento imputandoli integralmente ad indennità. Tale facoltà non pregiudica quella ultronea e successiva di agire per gli ulteriori danni patiti in conseguenza dell'adempimento a imputarsi al compratore.

5) CONSEGNA DEI BENI

La consegna dei beni rimane subordinata alle esigenze commerciali e aziendali della ditta venditrice nonchè dalle aziende della medesima rappresentante. Nessuna data di consegna può essere opposta sull'ordine o se opposta essa deve ritenersi come non opposta, oppure nulla. Il luogo di spedizione e/o consegna deve intendersi Ravenna. Le spese di imballaggio, trasporto e montaggio restano ad esclusivo carico del compratore. I rischi ed i pericoli tutti (ivi inclusi la perdita e l'avaria) inerenti tutte le fasi di imballaggio, trasporto e montaggio gravano integralmente ed esclusivamente sul compratore.

6) GARANZIA

La venditrice in considerazione della circostanza che essa tratta e si limita a commercializzare beni prodotti da terzi, non riconosce alcuna garanzia per vizi e/o difetti di materiale e/o di produzione. Questi ultimi devono essere fatti valere esclusivamente nei confronti della azienda produttrice dei beni commercializzati dalla venditrice. La venditrice per i beni da essa commercializzati riconosce una garanzia di 12 (dodici) mesi) decorrenti dalla data di consegna. La garanzia è limitata alla eviazione nonchè ai vizi e difetti (purchè naturalmente denunciati) non inerenti la produzione. La denuncia di eventuali vizi o difetti dovrà essere inoltrata alla sede legale della venditrice tramite raccomandata a.r. entro il termine essenziale e perentorio di giorni 8 (otto) dalla data di consegna. La venditrice si riserva la facoltà di sostituire le parti che dovessero presentare difetti e/o vizi oppure sostituire completamente il bene. Il compratore decade dal diritto alla garanzia qualora:

a) il bene, o parti di esso, risultino manomessi per manomissione deve intendersi anche l'utilizzo di materiali di consumo (toner, cartucce, nastri, ecc) non originali o non omologati.

b) nell'utilizzo dei beni e/o parti di essi non venga utilizzata l'ordinanza del buon padre di famiglia.

c) la denuncia di eventuali vizi e/o difetti non venga inoltrata nei termini e con le modalità di cui sopra.

d) il compratore non risulti adempiente a tutte le obbligazioni assunte (ivi comprese quelle di carattere pecuniario).

5) CONDIZIONI DEL CONTRATTO

Il pagamento deve essere effettuato presso la sede della venditrice. Il compratore è tenuto a pagare il prezzo dei beni nei termini e con le modalità indicate della presente proposta. Qualora sia prevista una rateizzazione e/o una dilazione e/o un frazionamento nel pagamento, il mancato pagamento anche di una sola rata e/o comunque di una parte del prezzo complessivo (ricevuta bancaria, assegno, cambiale, ecc.) comporta a carico del compratore la decadenza del beneficio del termine. Conseguentemente la venditrice potrà esigere immediatamente o comunque il residuo dovutole: Gli importi eventualmente anticipati dal compratore dovranno essere imputati esclusivamente ad anticipo di pagamento. Mai ed in nessun ipotesi detti importi potranno essere imputati a caparra e/o cauzione non trovando applicazione nel presente contratto le disposizioni di cui agli Art. 1383 e Art. 1386 Cod. Civ.

6) MORA E PENALE

Agli importi non pagati dal compratore alle scadenze contrattuali decorrerà un interesse di mora pari al tasso debitorio medio praticato dagli istituti di edito e bancario operanti con la venditrice maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. In caso di inadempimento anche parziale del compratore al presente del contratto, nonchè qualora questi ne rifiuti l'esecuzione anche parziale, la venditrice potrà risolvere il contratto ed esigere una penale pari al 30% (trenta per cento) dell'importo fatturato.

7) FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia derivante adl presente contratto, e comunque dall'esecuzione del mediso è di competenza territoriale del foro di Ravenna.

e per gli effetti di cui all'art 1341 Cod. Civ. si dichiarano specificatamente conosciute ed approvate le clausole a tergo della presente proposta riportante con i numeri 1) Natura di contratto 2) Parti contraenti 3) Efficacia del presente contratto 4) Riserva della proprietà 5) Consegna del bene 6) Garanzia 7) Condizioni di pagamento 8) Mora e penale 9) Foro competente

TIMBRO E FIRMA DEL COMPRATORE

Dichiaro di essere autorizzato ad impegnare a tutti gli effetti la legge. La ditta Acquirente

TIMBRO E FIRMA DEL COMPRATORE